

variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione.

E' previsto anche che le regioni e le province autonome possano individuare d'intesa, sulla base dei criteri dell'appendice I, zone sovraregionali. In tal caso, le regioni e le province autonome interessate individuano

apposite modalita' di coordinamento per assicurare una valutazione ed una gestione unitaria dell'aria ambiente nelle zone sovraregionali.

L'art. 4, poi, si occupa della "Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente", stabilendo che "Ai fini della valutazione della qualita' dell'aria, la classificazione delle zone e degli agglomerati e' effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, e secondo la procedura prevista dall'allegato II, sezione II". e che

"La classificazione delle zone e degli agglomerati e' riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attivita' che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2". E' anche previsto nello stesso articolo che "Nella comunicazione prevista all'articolo 3, comma 3, sono allegati, per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sulla cui base le zone e gli agglomerati sono stati classificati". Quanto alla competenza stabilisce lo stesso art. 4 che "Alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le province autonome".

Di fondamentale importanza è, poi, l'art. 5, intitolato "Valutazione della qualita' dell'aria ambiente", che detta puntualmente i criteri e le modalita' (commi 3, 4 e 5 dell'art. 1) per la valutazione (allegato III, relativo all'ubicazione delle stazioni di misurazione, appendice II, relativa alla scelta della rete di misura, e l'appendice III, relativa ai metodi di valutazione diversi dalla misurazione) della qualita' dell'aria ambiente per ciascun inquinante (di cui all'art. 1, comma 2), individuando nelle regioni e nelle province autonome gli enti territoriali competenti alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente.

I commi 2, 3 stabiliscono:

"2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), superano la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualita' dell'aria ambiente. Se il superamento interessa gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di

modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente.

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono compresi tra la rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione. Se il superamento interessa gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), le misurazioni in siti fissi o indicative mediante stazioni di misurazione sono obbligatorie e possono essere combinate con tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente".

Come prevede il comma 4, soltanto "Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, sono inferiori alla rispettiva soglia di valutazione inferiore, sono utilizzate, anche in via esclusiva, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva".

Ed ancora il comma 5 prevede che "Ai fini della determinazione del numero delle stazioni di misurazione per le misurazioni in siti fissi nei casi in cui vi è integrazione o combinazione tra misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, si applicano i criteri previsti dall'articolo 7, commi 2 e 3".

Ai sensi del comma 6, poi, "Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un progetto volto ad adeguare la propria rete di misura alle relative disposizioni, in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame previsto dall'articolo 3, comma 2, ed in conformità alla connessa classificazione. Il progetto indica anche la data prevista per l'adeguamento e contiene il programma di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati", competendo al Ministero dell'ambiente, che si avvale a tal fine dell'ISPRA e dell'ENEA, la valutazione anche attraverso un esame congiunto del Coordinamento di cui all'articolo 20, di conformità del progetto alle disposizioni del decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento. In caso di mancata conformità il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'attuazione del progetto di adeguamento. Tale procedura si applica anche ai successivi progetti di modifica o di integrazione della rete di misura. Ed, inoltre, "Al fine di ottimizzare il coordinamento tra le reti, i progetti di adeguamento, modifica o integrazione delle

reti di misura regionali sono altresì inviati dalle regioni o province autonome a quelle confinanti”.

Quanto, poi, alla gestione delle reti di misurazione, al comma 7 è stabilito che “Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 devono essere gestite dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso, sono sottoposte al controllo delle regioni e delle province autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali.

Il controllo si esercita sulla base di appositi protocolli approvati dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di delega, dalle agenzie regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte le modalità di gestione della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province autonome e le agenzie regionali al fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo.

In ordine all'esercizio e manutenzione delle stazioni di misurazione il comma 8 prevede che “Le stazioni previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 sono esercite e mantenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. Per i casi in cui i dati rilevati da una stazione della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui all'allegato III e all'allegato VIII, si utilizza, sulla base del programma di valutazione, un'altra stazione avente le stesse caratteristiche in relazione alla zona oppure, nello stesso sito fisso di campionamento, una stazione di misurazione mobile al fine di raggiungere la necessaria copertura dei dati. Il numero delle stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione deve essere individuato nel rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Nel caso in cui risultino variati il contesto territoriale, le attività e le altre circostanze da cui dipende la classificazione e l'ubicazione di una o più stazioni della rete di misura ai sensi degli allegati III, IV, VIII e X, le regioni e le province autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento del programma di valutazione, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tali finalità, in base alla legislazione vigente.

E' poi stabilito dal comma 11 che "Le misurazioni e le altre tecniche utilizzate per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente devono rispettare gli obiettivi di qualita' previsti dall'allegato I".

Sono inoltre previsti (art. 6) casi speciali di valutazione della qualita' dell'aria ambiente: "1. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono scelte, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni:

a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM2.5 su base annuale. Il decreto di individuazione puo' altresì stabilire forme di coordinamento con le attivita' svolte in attuazione del programma denominato «monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)». Sulla base di appositi accordi con altri Stati tali stazioni di misurazione possono essere comuni a piu' Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, II, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale;

b) almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettua la misurazione delle concentrazioni nell'aria ambiente di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno (1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene, al fine di verificare la costanza dei rapporti nel tempo e nello spazio tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza tossicologica. A tali stazioni di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI;

c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali e di quelle appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato «European monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)», in cui si effettua la misurazione indicativa delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera b) e la misurazione indicativa della deposizione totale di tali inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresì ad oggetto le concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio gassoso totale e la deposizione totale del mercurio. Con il decreto di individuazione si selezionano, tra le stazioni scelte, ove tecnicamente fattibile alla

luce degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, quelle in cui si effettua anche la misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso. Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di misurazione possono essere comuni a piu' Stati in riferimento a zone confinanti.

A tali stazioni di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI:

d) sette stazioni di misurazione in sito fisso urbano, scelte preferibilmente tra quelle di cui alla lettera b), in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM10 e del PM2,5 su base annuale. A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale.

2. Nella scelta delle stazioni di misurazione si deve valutare la possibilita' di utilizzare le medesime stazioni per entrambe le finalita' di cui alle lettere a) e c) del comma 1. Possono essere individuate stazioni diverse soltanto se, da una valutazione tecnica, emerge che tali finalita' non sarebbero conseguite per tutti gli inquinanti.

3. Nel caso in cui le stazioni di misurazione prescelte siano gestite da enti di ricerca, i decreti previsti al comma 1 disciplinano le modalita' ed i tempi con i quali tali enti devono trasmettere i dati e le informazioni rilevati al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. I decreti disciplinano altresì le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tutte le stazioni di misurazione ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) e d), sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome. Disciplinano inoltre, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera a), i metodi da utilizzare e le modalita' di comunicazione di tali metodi alla

Commissione europea, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera d), i metodi da utilizzare e, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettere b) e c), i metodi da utilizzare ai fini del campionamento e dell'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene.

Di fondamentale importanza è l'art. 7, che regola le "Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento": "1. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente e' assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione di ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, pari a quello previsto all'allegato V, paragrafi 1, 2 e 3.

2. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di

misurazione di cui all'allegato V puo' essere ridotto fino ad un massimo del 50 per cento, purché:

a) le tecniche di valutazione utilizzate ad integrazione delle misurazioni in siti fissi permettano di ottenere un adeguato livello d'informazione ai fini della valutazione della qualità dell'aria in relazione ai valori limite, ai valori obiettivo ed alle soglie di allarme previsti dal presente decreto, nonché un adeguato livello d'informazione del pubblico;

b) il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione permettano di valutare i livelli in conformità agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I, paragrafo 1, e di soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, paragrafo 2.

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono combinate con tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione di cui all'allegato V puo' essere ridotto oltre il 50 per cento, purché si rispettino le condizioni previste al comma 2.

4. In relazione ai livelli critici di cui all'allegato XI le riduzioni previste ai commi 2 e 3 si applicano a condizione che il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione permettano di valutare i livelli in conformità agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I, paragrafo 1.

5. Ai fini della misurazione della qualità dell'aria ambiente, si applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti all'allegato VI.

Art. 8

Valutazione della qualità dell'aria ambiente e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in relazione all'ozono

1. La valutazione della qualità dell'aria ambiente e' effettuata, per l'ozono, sulla base dei criteri previsti dai commi successivi e dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III.

2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono superano, in almeno uno sui cinque anni civili precedenti, gli obiettivi a lungo termine previsti all'allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti fissi in continuo sono obbligatorie. Se non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili precedenti, e' consentito determinare il superamento anche mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata, effettuate in passato nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni.

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi in continuo costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e' assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione dell'ozono pari a quello previsto dall'allegato IX, paragrafo 1 ed un numero di stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello previsto dall'allegato IX paragrafo 3.

4. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione previsto dall'allegato IX, paragrafo 1, puo' essere ridotto alle condizioni previste dal paragrafo 2 di tale allegato.

5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono sono stati inferiori, in tutti i cinque anni civili precedenti, agli obiettivi a lungo termine previsti dall'allegato VII, paragrafo 3, il numero delle stazioni di misurazione di ozono e di biossido di azoto e' stabilito in conformita' all'allegato IX, paragrafo 4.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, nell'ambito delle reti di misura regionali, le stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono. Il numero di tali stazioni, su tutto il territorio nazionale, e' compreso tra sei e dodici, in funzione dell'orografia, in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 2, ed e' pari ad almeno tre in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 5.

7. La misurazione dei precursori dell'ozono e' svolta nei modi indicati all'allegato X. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, sul territorio nazionale, nell'ambito delle reti di misura regionali, almeno tre stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono ai sensi dell'allegato X e sono disciplinate le modalita' di comunicazione dei metodi di campionamento e di misurazione utilizzati alla Commissione europea.

8. Alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente ed alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le province autonome.

9. Si applica, anche in riferimento al presente articolo, quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 5, commi da 6 a 9 e comma 11.

10. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria ambiente, si applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti dall'allegato VI".

Di fondamentale rilievo nel processo si rivela, ancora, il disposto dell'art. 9 (Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto), che recita:

1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il piano deve essere integrato con l'individuazione di misure atte a raggiungere i valori limite superati nel piu' breve tempo possibile. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, e' superato il valore obiettivo previsto per il PM2,5 all'allegato XIV, il piano contiene, ove individuabili, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento.
2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni piu' rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
3. Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie a preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree in cui, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i valori limite e i valori obiettivo. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli degli inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove adottati, nei piani di cui al comma 1.
4. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i livelli critici di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli

indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti.

5. I piani e le misure di cui ai commi 1, 2 e 4, relativi ad un'area di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato, devono agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse, aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre aree o in altre zone e agglomerati della regione o della provincia autonoma.

6. Se lo stesso insieme di sorgenti di emissione determina il superamento dei valori limite o dei valori obiettivo per piu' inquinanti, le regioni e le province autonome predispongono un piano integrato per tali inquinanti.

7. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani previsti dal presente articolo le regioni e le province autonome assicurano la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente. Si provvede anche, con tali procedure, ad individuare e coordinare, all'interno dei piani, i provvedimenti di attuazione previsti dall'articolo 11, al fine di assicurare che gli stessi concorrano in modo efficace e programmato all'attuazione dei piani. Le regioni e le province autonome provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in conformita' al proprio ordinamento, ad adottare i piani di cui al presente decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.

8. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta da una regione o provincia autonoma, risulti che le principali sorgenti di emissione aventi influenza su un'area di superamento sono localizzate in una diversa regione o provincia autonoma, devono essere adottate da entrambe le regioni o province autonome misure coordinate finalizzate al raggiungimento dei valori limite o al perseguimento dei valori obiettivo. Il Ministero dell'ambiente promuove l'elaborazione e l'adozione di tali misure nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20.

9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o piu' regioni o province autonome, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20, risulti che, tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualita' dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le

province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale. In tali casi e' convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente, un comitato tecnico con il compito di presentare un programma di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attivita' produttive e agricoltura. Il programma e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato e' istituito senza oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo strettamente necessario ad elaborare il programma. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al comitati non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero dell'ambiente si avvale del supporto dell'ISPRA e dell'ENEA.

10. Nelle zone e negli agglomerati per i quali la Commissione europea conceda le deroghe previste dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE secondo la procedura ivi disciplinata, i valori limite previsti dall'allegato XI per il biossido di azoto ed il benzene si applicano a partire dalla data individuata nella decisione della Commissione e i valori limite previsti dall'allegato XI per il PM10 si applicano a partire dall'11 giugno 2011. Il Ministero dell'ambiente cura, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esecuzione di tale procedura in collaborazione con le regioni e le province autonome, coordinando le attivita' istruttorie finalizzate a dimostrare i requisiti richiesti all'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe. Il Ministero dell'ambiente coordina, in particolare, l'adeguamento, da parte delle regioni e delle province autonome, dei vigenti piani di qualita' dell'aria al fine di introdurre gli elementi richiesti dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe e di dimostrare che, presso tali zone e agglomerati, i valori limite oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi termini. Nel caso in cui da una specifica istruttoria risulti che il rispetto dei nuovi termini possa essere ottenuto solo con il contributo di misure di carattere nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma di misure alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attivita' produttive e agricoltura. Il programma e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie previste dal presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata in vigore dei valori limite oggetto di deroga, le regioni e le province autonome attuano, in tali zone e agglomerati, tutte le misure necessarie a raggiungere e mantenere i livelli degli inquinanti interessati al di

sotto dei valori limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo previsti dall'allegato XI.

11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente articolo e' assicurata la coerenza con le prescrizioni contenute nella pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, nei piani e nei programmi adottati ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nei provvedimenti regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e locali, come i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di sviluppo. Anche le autorità competenti all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani, programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli stessi con le prescrizioni contenute nei piani di qualità dell'aria previsti dal presente articolo.

12. I piani previsti dal presente articolo sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la condizione prevista dall'articolo 6, comma 1, di tale decreto secondo la procedura ivi disciplinata all'articolo 12".

Si rivela di particolare interesse anche la seguente disposizione comunitaria, riportata in nota nel decreto stesso al citato art. 9, che, per comodità espositiva e di consultazione, sembra opportuno qui richiamare:

Il testo dell'art. 24 della direttiva 2008/50/CE (Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) così recita:

«Art. 24 (Piani d'azione a breve termine). - 1. Se in determinate zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme di cui all'allegato XII gli Stati membri provvedono a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento.

Se il rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo di cui agli allegati VII, XI e XIV, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali piani d'azione a breve termine.

Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l'ozono indicata nell'allegato XII, punto B, gli Stati membri preparano i piani d'azione a breve termine solo se, a loro parere, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, le possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione 2004/279/Ce.

2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Tali piani d'azione possono prevedere provvedimenti connessi con la circolazione dei veicoli a motore, i lavori di costruzione, le navi all'ormeggio e con l'attività degli impianti industriali e l'uso di prodotti nonché il riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani possono anche essere prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.

3. Quando gli Stati membri elaborano un piano d'azione a breve termine, mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi di popolazione sensibili, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani.

4. Per la prima volta anteriormente all'11 giugno 2010 ed a intervalli regolari successivamente, la Commissione pubblica esempi delle migliori pratiche per l'elaborazione dei piani d'azione a breve termine, compresi esempi delle migliori prassi per la protezione di gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini».

Proseguendo nella disamina del D. Lgs. n. 155/2010, l'art. 10 intitolato "Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme" prevede che le regioni e le province autonome adottano (obbligatoriamente) piani d'azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, superino le soglie di allarme previste all'allegato XII. In caso di rischio di superamento delle soglie di allarme di cui all'allegato XII, paragrafo 2, i piani d'azione sono adottati se, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o la gravità del rischio o la possibilità di ridurlo risultano, sulla base di un'apposita istruttoria, significative.

Esistono, poi, casi nei quali le regioni e le province autonome possono adottare piani d'azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, superino i valori limite o i valori obiettivo previsti dagli allegati VII e XI. All'adozione si procede nel caso in cui sia possibile individuare le situazioni previste al comma 3.

Nei casi previsti al comma 2 i piani d'azione ("facoltativi") hanno ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possono causare un superamento o che possono pregiudicare il processo di raggiungimento dei valori limite o di perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura, non sono prevedibili e contrastabili attraverso i piani e le misure di cui agli articoli 9 e 13.

Gli interventi previsti nei piani d'azione sono diretti a ridurre il rischio o a limitare la durata del superamento. I piani d'azione possono prevedere, se necessario per le finalità di legge, interventi finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme. Gli indirizzi formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2008/50/CE integrano i requisiti previsti dal presente articolo per l'adozione dei piani d'azione.

Le regioni e le province autonome che adottano un piano d'azione mettono a disposizione del pubblico le informazioni relative ai risultati dell'istruttoria svolta circa la fattibilità del piano e le informazioni relative ai contenuti ed all'attuazione del piano.

L'art. 11 prevede, ancora le "Modalità e procedure di attuazione dei piani", disponendo che:

"1. I piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono anche individuare, con le modalità e per le finalità dagli stessi previste:

- a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore;
- b) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, criteri di localizzazione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;
- c) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti che producono emissioni in atmosfera;
- d) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera;
- e) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;
- f) limiti e condizioni per l'utilizzo dei combustibili ammessi dalla parte quinta, titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni e nel rispetto delle competenze autorizzative attribuite allo Stato ed alle regioni;
- g) limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, prevede il potere dei piani regionali di limitare l'utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili:

h) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività svolte presso qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo che le macchine mobili non stradali ed i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lett. c) - categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il cantiere rispondano alle più recenti direttive comunitarie in materia di controllo delle emissioni inquinanti o siano dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato;

i) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio;

l) misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e gli altri gruppi sensibili della popolazione;

m) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria;

n) prescrizioni di limitazione delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza Unificata, possono essere emanate linee guida per l'individuazione delle misure di cui al comma 1 relativamente ai settori non disciplinati da norme statali".

Il comma 3 disciplina le competenze all'attuazione dei piani con specifico riferimento alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, individuando nei sindaci o nella diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome i soggetti deputati, e prevede i poteri sostitutivi, in caso di inerzia, delle regioni o delle province autonome o della diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi della vigente normativa regionale.

Il comma 3 così recita:

"3. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la

diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi della vigente normativa regionale. La normativa regionale stabilisce idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome ed autorità competente ad adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalità e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13. Le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I sindaci possono, comunque, vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo la procedure fissate dal decreto Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.

4. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del comma 1, lettere b), e) e f), provvedono le autorità competenti per l'autorizzazione o per i controlli ai sensi della parte quinta, titoli I, II e III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei modi ivi previsti. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del comma 1, lettere c) e d), provvedono le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ivi indicate.

5. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani, nei casi non previsti dai commi 3 e 4, procedono le regioni, le province autonome e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa.

6. Le previsioni contenute nei piani in merito ai cantieri, ai sensi del comma 1, lettera h), sono altresì inserite come prescrizioni nelle decisioni di valutazione di impatto ambientale adottate dalle autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di valutazione.

7. Le modalità e le procedure di attuazione previste dal presente articolo si applicano anche in caso di misure adottate ai sensi degli articoli 9 e 13 al di fuori dei piani regionali".

Fra le note all'art. 11 merita menzione, per il rilevante interesse nel processo ai fini dell'individuazione della posizione di garanzia attribuita al Sindaco nei capi di imputazione il testo del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114 supplemento ordinario, che così recita:

«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

- a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1,2 e 4;
- b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali».

Nella medesima prospettiva va menzionato il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000.

A norma del suddetto T.U. Enti Locali (art. 50 co. 5), il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di emergenza pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in qualità di rappresentante della comunità locale.

Ai sensi dell'art. 54 co. 4, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Come poi dispone il comma 5, qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Il comma 6 stabilisce che in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

L'art. 12 del D. Lgs. n. 155/2010 (Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per il PM2.5) prevede che:

1. In relazione ai livelli di PM2.5 nell'aria ambiente, le regioni e le province autonome adottano, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad assicurare il rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione di cui all'allegato XIV e le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione disciplinato dal medesimo allegato.

2. Al fine di calcolare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si utilizza l'indicatore di esposizione media di cui all'allegato XIV. Tale indicatore e' fissato sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento urbani, il cui numero, non inferiore a quello previsto all'allegato V, paragrafo 2, e la cui distribuzione in zone e agglomerati dell'interotteritorio devono essere tali da riflettere in modo adeguato l'esposizione della popolazione. Tali stazioni sono scelte con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nell'ambito delle reti di misura regionali, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni.

L'art. 13 (Gestione della qualita' dell'aria ambiente in relazione all'ozono) prevede che "1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli dell'ozono superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 8, i valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo nei termini prescritti. Tali misure devono essere previste in un piano, adottato nel rispetto dei criteri di cui all'appendice IV, che contenga almeno gli elementi di cui all'allegato XV e che tenga anche conto delle misure contenute nel programma nazionale di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004. Il piano deve essere integrato con i piani di qualita' dell'aria di cui all'articolo 9.

2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli dell'ozono superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 8, gli obiettivi a lungo termine e sono inferiori o uguali

ai valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine nei termini prescritti. Tali misure devono essere coerenti con quelle previste nel piano di cui al comma 1, nei piani di qualita' dell'aria di cui all'articolo 9 e nel programma nazionale di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004.

3. Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, e nella misura in cui cio' sia consentito da fattori come la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, le misure necessarie a preservare la migliore

qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile ed a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana nelle aree in cui, sulla base della valutazione di cui all'articolo 8, i livelli dell'ozono sono inferiori o uguali agli obiettivi a lungo termine. Le misure interessano, anche in via

preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli dell'ozono in tali aree.

4. Si applica, anche in relazione ai piani e alle misure previste dal presente articolo, quanto disposto dall'articolo 9, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

L'art. 14 (Misure per il superamento delle soglie di informazione e di allarme) stabilisce che "1. Se, in una zona o in un agglomerato, i livelli degli inquinanti superano, sulla base delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 8, la soglia di informazione o una soglia di allarme prevista

all'allegato XII, le regioni o le province autonome adottano tutti i provvedimenti necessari per informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo attraverso radio, televisione, stampa, internet o qualsiasi altro opportuno mezzo di comunicazione.

2. In caso di superamento della soglia di informazione o delle soglie di allarme, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente informazioni circa i livelli misurati e la durata del superamento entro lo stesso termine previsto all'articolo 19, comma 8, lettera a), numero 1). Il Ministero dell'ambiente comunica tali informazioni alla Commissione europea e al Ministero della salute nei termini previsti all'articolo 19, comma 9, lettera e), in caso di soglie riferite all'ozono, ed entro tre mesi dalla data della misurazione in caso di soglie riferite ad altri inquinanti.

L'art. art. 15 (Esclusioni) prevede, poi, che "1. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti previsti all'articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite o livelli critici a causa del contributo di fonti naturali. La comunicazione e' accompagnata da informazioni sui livelli degli inquinanti e le relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare il contributo dato dalle fonti naturali ai superamenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ed utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla Commissione europea. I superamenti oggetto di tale comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti i criteri per la valutazione del contributo di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli del PM10 superano il rispettivo valore limite per effetto della risospensione del particolato a seguito della sabbatura o della salatura delle strade nella stagione invernale. La comunicazione e' accompagnata da informazioni sui livelli del PM10 e le relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare che il superamento e' dovuto a tale risospensione e che sono state comunque adottate misure ragionevoli per ridurre i livelli. I superamenti dovuti a tale risospensione non impongono l'adozione dei piani di cui agli articoli 9 e 10, ferma restando l'adozione di ragionevoli misure di riduzione da individuare anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ed utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla Commissione europea, e l'integrale applicazione del presente decreto ai superamenti dei livelli del PM10 dovuti ad altre cause.

L'art. 16 prevede l'ipotesi di "Inquinamento transfrontaliero": "1. In caso di superamento di un valore limite aumentato del margine di tolleranza, di un valore obiettivo, di una soglia di allarme o di un obiettivo a lungo termine, a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o dei relativi precursori, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, provvede a consultare le autorità competenti degli Stati appartenenti all'Unione europea che risultano coinvolti al fine di individuare le iniziative da avviare in modo congiunto per eliminare il superamento attraverso provvedimenti adeguati e proporzionati. In tal caso possono essere adottati piani comuni, da attuare in modo

coordinato, per il raggiungimento dei valori limite ed il perseguimento dei valori obiettivo e degli obiettivi a lungo termine. All'adozione dei piani provvedono le regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

2. In caso di rischio di superamento di un valore limite o di un valore obiettivo di cui agli allegati VII e XI o di una soglia di allarme di cui all'allegato XII presso zone di Stati appartenenti all'Unione europea, prossime ai confini nazionali, sono adottati, nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 10, piani d'azione a breve termine comuni che si applicano alle zone confinanti degli Stati coinvolti. All'adozione dei piani provvedono le regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente riceve le richieste di piani comuni che gli Stati confinanti in cui sussiste tale rischio di superamento trasmettano all'Italia ed invia agli Stati confinanti, anche su indicazione della regione o della provincia autonoma interessata, le richieste di piani comuni nel caso in cui tale rischio sussista nel proprio territorio. In presenza di zone di Stati appartenenti all'Unione europea, prossime ai confini nazionali, presso le quali e' stato adottato un piano d'azione a breve termine, le regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, assicurano l'invio di tutte le informazioni utili alle autorità competenti dello Stato confinante.

3. In caso di superamento delle soglie di informazione o delle soglie di allarme di cui al presente decreto in zone o agglomerati prossimi ai confini nazionali, le regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, provvedono a informare tempestivamente le autorità competenti degli Stati confinanti appartenenti all'Unione europea, anche al fine di consentire che tali informazioni possano essere rese disponibili al pubblico.

4. Nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai commi precedenti devono essere altresì assunte, ove opportuno, le iniziative utili ad assicurare una cooperazione con Stati non appartenenti all'Unione europea, con particolare riferimento a quelli confinanti ed a quelli che sono candidati all'adesione".

L'art. 18 disciplina, ancora, l'"Informazione del pubblico" individuando i relativi obblighi da parte delle amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni previste dal decreto, i quali debbono assicurare, per quanto di competenza, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni:

- a) le informazioni relative alla qualità dell'aria ambiente previste all'allegato XVI;
- b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste all'articolo 9, comma 10;
- c) i piani di qualità dell'aria previsti all'articolo 9 e all'articolo 13 e le misure di cui all'articolo 9, comma 2, e di cui all'articolo 13, comma 2;

d) i piani di azione previsti all'articolo 10;

e) le autorità e gli organismi titolari dei compiti tecnici di cui all'articolo 17.

Per la diffusione al pubblico di tali informazioni si prevede l'utilizzo della radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi, reti informatiche o altri strumenti di adeguata potenzialità e di facile accesso, senza oneri aggiuntivi per il pubblico. Quanto alle specifiche caratteristiche delle informazioni diffuse al pubblico il decreto prevede che esse devono essere aggiornate e precise e devono essere rese in forma chiara e comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle misure di cui al comma 1, lettera c), devono essere, in tutti i casi, pubblicati su pagina web. È previsto, anche, che le regioni e le province autonome elaborino e mettano a disposizione del pubblico relazioni annuali aventi ad oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dal decreto e contenenti una sintetica illustrazione circa i superamenti dei valori limite, dei valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme con riferimento ai periodi di mediazione previsti, con una sintetica valutazione degli effetti di tali superamenti. Per pubblico, come nel decreto stesso precisato si intendono anche le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonché gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessati.

L'art. 19 ("Relazioni e comunicazioni") stabilisce gli obblighi di comunicazione e relazione per le regioni e le province autonome allo Stato ed all'ISPRA, individuandone i contenuti e precise cadenze temporali nelle diverse ipotesi disciplinate: "Fatto salvo quanto previsto per le sostanze inquinanti oggetto delle comunicazioni disciplinate ai commi 3, 5 e 7, le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'Ambiente ed all'ISPRA:

a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1:

1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza o che superano il valore limite degli inquinanti per i quali non è stabilito un margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;

2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;

3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani di cui all'articolo 9, comma 1, nonché le informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto;

- 4) entro due mesi dalla relativa adozione, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3);
- b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;
- c) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista dall'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi della lettera a), punti 1) e 2), e delle lettere b) ed f);
- d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), utilizzando il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;
- e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), utilizzando il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;
- f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI.

Lo stesso articolo prevede gli obblighi e i tempi di comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente alla Commissione europea dei dati e delle informazioni ricevute in ordine ai i livelli degli inquinanti ed ai valori misurati, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti dei piani, gli aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli agglomerati: "Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla Commissione europea:

- a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i dati e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettere b), c) ed f);
- b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), le informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto;
- c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati per la prima volta misurati o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani di cui al comma 1, lettera a), numero 3);
- d) entro tre mesi dalla relativa ricezione, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera a), numero 4);
- e) entro tre mesi dalla relativa ricezione, i dati e le informazioni di cui al comma 1, lettera d).

Alle regioni e province autonome è fatto, altresì obbligo di trasmettere utilizzando il formato dell'appendice VI, al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA i dati sui livelli di concentrazione e sulle deposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), e, per tutte le zone e gli

agglomerati la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore di cui all'allegato II, paragrafo 1, tabella 7, nonché, in relazione alle zone ed agli agglomerati di cui all'articolo 9, comma 2, i seguenti dati e informazioni:

- a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree di superamento;
- b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;
- c) le informazioni sui motivi dei superamenti, con particolare riferimento alle fonti;
- d) le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti.

I dati e le informazioni di cui al comma 3 e, ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2, sono trasmessi con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

5. Le regioni e le province autonome trasmettono tempestivamente al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA:

- a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'allegato XIII e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;
- b) nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla regione o provincia autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 2".

Ed, ancora, il Ministero dell'ambiente, entro i tre mesi successivi alla data prevista nel comma 4, comunica alla Commissione europea i dati e le informazioni previsti da tale comma verificati ai sensi del comma 12, nonché, limitatamente agli idrocarburi policiclici aromatici ed ai metalli, i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma 3, verificati ai sensi del comma 12.

Il Ministero dell'ambiente comunica inoltre alla Commissione europea la documentazione e le misure di cui al comma 5 verificate ai sensi del comma 12, entro tre mesi dalla relativa ricezione.

Al comma settimo dello stesso articolo si prevede che "Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA:

- a) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;
- b) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o valutati superamenti del valore obiettivo di cui all'allegato VII, le informazioni previste all'appendice VIII, sezione I, inclusa la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure

necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;

c) per le zone di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano il valore obiettivo e l'obiettivo a lungo termine, le date in cui il superamento si è verificato, nonché le relative cause ed i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;

d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano le soglie di informazione e di allarme, le date in cui il superamento si è verificato, nonché le relative cause ed i valori misurati, utilizzando il formato di cui all'appendice VI;

e) per tutte le zone e gli agglomerati, entro 6 mesi dalla fine di ciascun anno, le altre informazioni previste per l'ozono e per i relativi precursori di cui all'appendice VI;

f) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio, le informazioni previste all'appendice VIII, sezioni II e III, con la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;

g) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi delle lettere a), c), d) ed e)".

Al comma ottavo sono poi disciplinati e calendati gli altri obblighi di comunicazione delle regioni e province autonome di dati ed informazioni all'ISPRA.

"9. Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla Commissione europea:

a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui al comma 7, lettera a);

b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o valutati i superamenti del valore obiettivo, le informazioni di cui al comma 7, lettera b);

c) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui al comma 7, lettere c), d) e) e g);

d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, le informazioni di cui al comma 7, lettera f);

e) entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 13, lettera a), le informazioni ivi previste e, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le informazioni previste al comma 13, lettera b).

Vinny

10. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si osservano, ove già definite, le modalità stabilite dalla Commissione europea.
11. La trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 7 è effettuata mediante supporto informatico non riscrivibile.
12. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell'articolo 6, comma 3, nonché la conformità del formato, ed, a seguito di tale verifica, aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi al 2012. Sono esclusi da tale verifica i piani e le relative modifiche ed integrazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4. In caso di dati ed informazioni incompleti o difformi rispetto ai requisiti previsti, il Ministero dell'ambiente informa le regioni e le province autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un nuovo invio all'ISPRA ed al Ministero stesso.
13. L'ISPRA verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi del comma 8 e li invia al Ministero dell'ambiente nel formato di cui all'appendice IX, sezioni I e II, entro:
- a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 1);
 - b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 2).
14. L'ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati appositamente individuata dall'Agenzia europea per l'ambiente, i dati e le informazioni trasmessi dal Ministero dell'ambiente ai sensi dei commi 2, 6 e 9.
15. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della salute, comunica alla Commissione europea le autorità e gli organismi di cui all'articolo 1, comma 6.
16. I dati relativi ai livelli misurati oggetto di trasmissione ai sensi del comma 1, lettere a) ed e), del comma 3, lettera b), del comma 7, lettere c) e d), e del comma 8 si riferiscono a tutte le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione.
17. I dati e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del sistema di scambio reciproco previsto dalla decisione della Commissione europea 97/101/CE del 27 gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, all'ISPRA entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale trasmissione ha ad oggetto i dati

rilevati dalle stazioni di misurazione previste nei relativi programmi di valutazione, nonché le correlate informazioni. La successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA all'Agenzia europea per l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno, include anche i dati rilevati dalle altre stazioni di misurazione previste all'articolo 6".

All'art. 22 ("Disposizioni transitorie e finali") è poi stabilito che "I provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di misura, i piani e le misure di qualità dell'aria esistenti ai sensi della normativa previgente sono adeguati alle disposizioni del presente decreto nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli che precedono, anche alla luce di un esame congiunto nel Coordinamento di cui all'articolo 20. In caso di mancato adeguamento si applicano i poteri sostitutivi previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In esso si prevede, poi, che i provvedimenti generali attributivi di finanziamenti o di altri benefici alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali, adottati dal Ministero dell'ambiente in materia di qualità dell'aria o di mobilità sostenibile, prevedono, tra le cause ostative all'erogazione, la reiterata violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 6, all'articolo 19 ed ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonché l'indisponibilità a sottoscrivere, in un dato termine, gli accordi di cui all'articolo 5, comma 7.

Esso poi definisce l'obbligo per lo Stato, le regioni e le province autonome ad elaborare i rispettivi inventari delle emissioni, aventi adeguata risoluzione spaziale e temporale, in conformità ai criteri previsti all'appendice V, prevedendo la specifica competenza dell'ISPRA (ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 2012 con riferimento all'anno 2010), a scalare su base provinciale l'inventario nazionale disciplinato all'articolo 4 del decreto legislativo n. 171 del 2004, al fine di consentire l'armonizzazione con gli inventari delle regioni e delle province autonome (questi ultimi predisposti con cadenza triennale e per la prima volta con riferimento all'anno 2010). All'ENEA, in collaborazione con l'ISPRA, è assegnato il compito di provvedere a scalare ulteriormente, in coerenza con la risoluzione spaziale del modello nazionale, l'inventario nazionale scalato su base provinciale entro sei mesi dall'elaborazione di quest'ultimo, al fine di ottenere gli elementi di base per le simulazioni modellistiche di cui al comma 5 e consentire il confronto previsto da tale comma e le valutazioni necessarie all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1. I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8.

E' ancora prevista lo Stato, le regioni e le province autonome elaborano i rispettivi scenari energetici e dei livelli delle attivita' produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di questi, elaborano i rispettivi scenari emissivi. Gli scenari energetici e dei livelli delle attivita' produttive si riferiscono alle principali attivita' produttive responsabili di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ai piu' importanti fattori che determinano la crescita economica dei principali settori, come l'energia, l'industria, i trasporti, il riscaldamento civile, l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le emissioni in atmosfera, individuati nell'appendice IV, parte II. Ancora all'ISPRA compete l'elaborazione dello scenario energetico e dei livelli delle attivita' produttive nazionale che provvede a scalare su base regionale e, sulla base di tale scenario, all'ENEA il compito di elaborare, secondo la metodologia a tali fini sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo nazionale. Le regioni e le province autonome armonizzano i propri scenari con le rispettive disaggregazioni su base regionale dello scenario nazionale sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento (di cui all'articolo 20). Le regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra gli scenari elaborati e gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti in altri settori, quali, per esempio, l'energia, i trasporti, l'agricoltura.

Lo Stato, le regioni e le province autonome selezionano le rispettive tecniche di modellizzazione, da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualita' dell'aria ambiente, sulla base delle caratteristiche e dei criteri individuati dall'appendice III. Il confronto tra le simulazioni effettuate con il modello nazionale e le simulazioni effettuate con i modelli delle regioni e delle province autonome e' operato sulla base dei parametri individuati nell'appendice III e sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20. L'ENEA elabora ogni cinque anni, e per la prima volta entro il mese di giugno 2014 con riferimento all'anno 2010, simulazioni modellistiche della qualita' dell'aria su base nazionale, utilizzando l'inventario delle emissioni nazionale opportunamente scalato. I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e L'ENEA elabora inoltre, su richiesta del Ministero dell'ambiente, proiezioni su base modellistica della qualita' dell'aria in relazione a specifiche circostanze quali, ad esempio, procedure comunitarie, azioni previste all'articolo 16 e situazioni di inadempimento (previste al comma 1). L'ENEA partecipa regolarmente agli esercizi di intercomparazione fra modelli avviati nell'ambito dei programmi comunitari riferiti alla valutazione della qualita' dell'aria.

Per l'invio dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 19, comma 4, riferiti al 2008, continuano ad applicarsi i termini previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2007. Per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 19, comma 7, lettera f), relative al triennio 2007-2009, continuano ad applicarsi i termini previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 183 del 2004.

Con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro l'inizio del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore della decisione prevista all'articolo 28, comma 2, della direttiva 2008/50/CE, si provvede, in conformita' a tale decisione, alla disciplina delle attivita' di relazione e comunicazione in sostituzione di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, ed all'articolo 19.

Normativa regionale

Di seguito vengono indicati i principali provvedimenti emanati dalla Regione Siciliana in materia di inquinamento atmosferico :

- D. A. 21 agosto 1989 "Istituzione della rete regionale di rilevamento dell'inquinamento atmosferico"
- D. A. n. 888/17 del 18 novembre 1993 "Modifiche al D. A. 12 luglio 1991, concernente norme di comportamento per la limitazione delle emissioni nocive nell'area industriale di Siracusa"
- L.R. 3 ottobre 1995, n. 71 "Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente"
- D. A. 3 febbraio 1995, n. 50/17 "Modalità per il rilascio alle imprese delle autorizzazioni previste dagli artt.4 e 5 del D.P.R. 25 luglio 1991"
- D.P. Regione 24 marzo 1997, n. 73
- D. A. 14 luglio 1997 "Fissazione degli adempimenti a carico delle imprese che generano emissioni diffuse di polveri"
- D. A. n. 67/17 del 13 febbraio 1998 "Direttive per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nell'area industriale di Milazzo"
- D. A. n. 66/17 del 13 febbraio 1998 "Direttive per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nell'area industriale di Gela"
- D.A. n. 298/17 del 26 giugno 1998 " Interconnessione delle reti di rilevamento e approvazione delle norme di comportamento per le industrie ricadenti nell'area industriale di Milazzo"
- D. P. Regione 17 novembre 1998, n. 374

- D. A. 18 marzo 1999 "Disposizioni relative alle analisi periodiche delle emissioni per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico"

- D. A. 18 aprile 2001 "nuove direttive per l'ottenimento di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203".

Venendo al resoconto delle prove dichiarative assunte nel corso dell'istruzione dibattimentale, il teste **Colimberti Orazio**, dipendente dell'A.M.I.A. quale dirigente dell'area tecnica dal maggio 1986 e dal 5 novembre 2002 direttore generale dell'Azienda, ha riferito in ordine al progetto per l'installazione di una rete di rilevamento dati relativi all'inquinamento atmosferico affidato alla stessa A.M.I.A. tra il 1995 ed il 1996, di concerto con l'Amministrazione Comunale.

Un'appendice contrattuale prevedeva il corrispettivo legato al costo dell'operazione, che contemplava l'installazione delle centraline, l'acquisizione del personale necessario e l'avvio del sistema.

L'A.M.I.A. aveva curato la realizzazione del progetto, l'installazione, la direzione dei lavori, il rilevamento dati, la validazione e la trasmissione degli stessi con frequenza quotidiana all'Amministrazione Comunale.

Era stata dunque creata una struttura deputata al controllo ambientale, inserita in un dipartimento che curava i sistemi informativi, la logistica etc.

Successivamente tale struttura, già negli anni 2000, era stata assegnata ad altro dipartimento dell'A.M.I.A., il Dipartimento Impianti, diretto dal 2001 fino a metà del 2007 dall'ing. Cutrone; quindi, la direzione era passata all'ing. Leone.

L'Ufficio di controllo ambientale aveva sempre avuto un coordinatore nella persona dell'ing.

Vultaggio.

I dati rilevati dal sistema erano trasmessi al settore ambiente del Comune per via telematica ed il periodo di osservazione quotidiana copriva ogni giorno le ventiquattro ore; i dati venivano trasmessi al Comune la mattina successiva, fra le ore 9,00 e le ore 10,00, a validazione effettuata; l'operazione avveniva, dunque, a distanza di circa dieci ore rispetto al rilevamento.

Il numero delle centraline previste inizialmente in progetto (otto o dieci) fu poi aumentato (a dieci o a dodici); la scelta del numero fu conforme alla previsione normativa.

Il teste ha soggiunto che venivano stilate anche delle tabelle annuali e che i sistemi di rilevamento sono tutt'oggi in funzione, come pure il sistema di comunicazione quotidiana dei dati.

Nel corso del periodo compreso tra il 2001 e il 2008 si sono verificate talune avarie, ma la resa dei sistemi è sempre stata prossima al 100%.

Il teste non ha ricordato di essere stato convocato per partecipare a riunioni che avevano ad oggetto problemi concernenti la risoluzione della problematica dell'inquinamento, ma si è detto certo che ve ne fossero state e che vi avessero partecipato il direttore del Dipartimento e l'ing. Vultaggio.

Nel corso del suo esame dibattimentale, il teste **Vultaggio Marcello**, in servizio all'A.M.I.A., ha confermato di essersi occupato dal 1995 della gestione tecnico-operativa della rete di rilevamento della qualità dell'aria del Comune di Palermo, curando la direzione dei lavori all'atto dell'installazione della rete; nel 2001, al momento dell'ampliamento della rete, curò il progetto e la messa in servizio; tutt'ora coordina il gruppo di sei persone, composto da tecnici, che in seno all'A.M.I.A. si occupa del controllo ambientale.

Le centraline in atto installate in città sono nove, più una stazione meteo sulla discarica di Bellolampo.

Nel 1995, con un primo stralcio del finanziamento del Ministero dell'Ambiente erano state realizzate sette centraline, che nel 2001 - come del resto previsto nel progetto iniziale - grazie ad un successivo finanziamento furono portate a nove, in quanto la nuova normativa richiedeva il monitoraggio di altri parametri inquinanti.

Il teste ha spiegato che il meccanismo di rilevamento si svolge in diverse fasi: il ciclo di monitoraggio si svolge dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di ogni giorno. Alle 7,00-7,30 (inizio della giornata operativa) del giorno successivo, si procede alla analisi dei dati e alla loro validazione, verificando che rispondano ai criteri di qualità e affidabilità tecnica richiesti dalla vigente normativa; quindi si stila il bollettino sintetico dei dati della qualità dell'aria, che veniva trasmesso a mezzo fax - o, attualmente, via e-mail - a tutti gli enti interessati e competenti (Direzione A.M.I.A. e Settore Ambiente e Mobilità del Comune, nelle persone prima dell'ing. Costantino e, in epoca successiva, dell'ing. Carioti).

Il numero di centraline installate era corrispondente a quello richiesto dalle previsioni normative allora vigenti, alla stregua delle direttive tecniche Istisan, del D.P.R. n. 203/1988 e del D.P.R. 24.11.1991; successivamente, nel 2008, il quadro normativo mutò; nell'allocatione delle stazioni di rilevamento furono comunque seguiti i criteri imposti dalla legge.

Il teste ha aggiunto che, a sua memoria, non si registrarono anomalie, in quanto la rete era dotata di apparecchiature di scorta utilizzabili nel giro di ventiquattro ore; non è stato in grado di escludere con certezza che talvolta si fossero verificate disfunzioni nel sistema.

Negli anni compresi tra il 2001 e il 2008 riscontrò personalmente il superamento dei limiti imposti dalla normativa ed ebbe modo di partecipare a riunioni indette dal Comune di Palermo per fronteggiare il problema dell'inquinamento atmosferico, anche con frequenza settimanale.

Nel corso di tali riunioni si discuteva di eventuali provvedimenti finalizzati ad abbattere l'inquinamento e si avanzavano varie ipotesi, tutte orientate a ridurre il volume di autovetture circolanti, essendo il traffico veicolare uno degli elementi di pressione sull'ambiente.

Furono adottati provvedimenti che imponevano la circolazione a targhe alterne e la limitazione del traffico in alcune fasce orarie; più recentemente, furono istituite le ZTL (Zone a Traffico Limitato). Vi furono poi proposte legate all'ottimizzazione della mobilità, fra cui quella dei cd. "semafori intelligenti".

Alle riunioni partecipavano l'Assessore all'Ambiente Avanti, l'Assessore al Traffico Ceraulo e, talvolta, anche il Sindaco.

Il teste ha precisato che, a Palermo, le fonti principali dell'inquinamento atmosferico dell'aria sono costituite prevalentemente dal traffico veicolare, ma anche dalle emissioni delle navi presenti nel bacino portuale, nonché da qualche fenomeno isolato relativo a modeste attività industriali.

A seconda della tipologia di inquinante si utilizzano metodologie diverse per il rilevamento: ad esempio, per gli inquinanti gassosi si ricorre a tecniche di tipo chimico-fisico, con l'impiego di sensori che lavorano nel campo della spettrometria sfruttando la risposta elettromagnetica propria di alcune molecole sottoposte a irraggiamento (come per il monossido di carbonio, che assorbe una particolare radiazione infrarossa).

Per la rilevazione delle polveri sottili prevista dalla normativa, il PM10 (materiale particellare con diametro aerodinamico equivalente inferiore a dieci micron), che sulla base degli studi scientifici è la frazione metrica più pericolosa perché riesce a superare la prime vie aeree, si procede alla raccolta delle polveri su filtro (membrana filtrante porosa) e alla successiva analisi del materiale raccolto, che non è costituito esclusivamente da sostanze inquinanti, ma anche da aerosol marino, essendo Palermo una città di mare.

La normativa non richiede la differenziazione delle sostanze raccolte dalla membrana filtrante: scirocco e libeccio, ha soggiunto il teste, apportano rilevanti quantitativi di inquinanti, tant'è che nei periodi in cui soffiano tali venti si registrano valori di concentrazione estremamente alti. Ad esempio, il limite previsto dalla normativa vigente per il PM10 è di 50 microgrammi per metro cubo, ma nei giorni in cui spira il vento di scirocco si registrano anche concentrazioni di 200/300 microgrammi per metro cubo.

Gli sforamenti dei 50 microgrammi metro cubo giornalieri, per il PM10, non possono essere più del 10% all'anno, ovvero più di trentacinque all'anno.

La direttiva europea prevede, poi, una serie di casi, i c.d. eventi eccezionali, in cui è possibile scorporare dal computo i superamenti rilevati. Di solito in un anno si verificano da dieci a quindici sforamenti dovuti ad eventi eccezionali (in particolare venti di scirocco o di libeccio).

Lo spray marino non viene considerato evento eccezionale e si somma alle polveri sottili, poiché dal punto di vista tecnico non si può scorporare; in una città di mare, quindi, i valori registrati sono superiori a quelli di altre città non interessate dal fenomeno.

In uno studio condotto unitamente all'Università per valutare la composizione chimica delle polveri è emerso che, nell'arco di due settimane, tra la centralina più vicina al mare e quella più lontana si riscontravano variazioni dal 10% al 30%.

Tuttavia tale analisi, costosa, laboriosa e non richiesta dalla normativa in materia, non veniva effettuata quando si verificava un superamento.

Oggetto della comunicazione era quindi, in questo caso, il dato oggettivo costituito dallo sforamento.

Dopo avere ribadito che la normativa europea prevede che in caso di eventi eccezionali (i quali vengono regolarmente segnalati), il dato possa essere sottratto dal computo complessivo, il teste ha precisato di non sapere se tale sottrazione venisse effettivamente operata; ha infine aggiunto che il fenomeno meteo-climatico di inversione termica, quale quello riscontrato il 21.6.2006, non è considerato dalla normativa come un evento eccezionale e dunque non viene segnalato.

Il teste **Pedicone Maurizio**, Comandante della Polizia Municipale di Palermo dal febbraio del 2003 all'agosto del 2007, ha riferito in ordine alla nota da lui redatta in data 23.11.2005

(documento n. 8 della produzione documentale esibitagli dal P.M.) in riscontro ad una richiesta del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, con la quale si sollecitava l'indicazione degli atti e provvedimenti adottati dal Comando della Polizia Municipale in relazione al superamento dei limiti segnalato dalle centraline.

Si trattava perciò di una nota di trasmissione, con allegati i documenti concernenti l'attività del Corpo in merito ai dispositivi attuati nel momento in cui perveniva la comunicazione via fax alla C.O. da parte del Settore Ambiente del Comune di Palermo.

I dati pervenivano il giorno successivo al rilevamento ed a seconda che venissero superate una o l'altra delle soglie di allarme, scattava un dispositivo diverso di intervento, più o meno incisivo; venivano diramati gli ordini alle pattuglie dedicate e queste si recavano immediatamente nell'area circostante alle centraline provvedendo alla fluidificazione del traffico, con un'azione

di contrasto alle doppie file e a qualunque altro ostacolo allo scorrimento veicolare, come la presenza di ambulanti abusivi.

Gli interventi erano oggetto di programmazione con il vice-comandante e venivano concordati con l'Amministrazione Comunale.

Nel protocollo degli interventi programmati non era contemplato il blocco del traffico, poiché il corpo era fortemente carente di organico (a fronte delle 1.800 unità previste in pianta ve ne erano, di fatto, poco più di 1.300).

Ciò indusse a ridurre il personale dislocato negli uffici, che venne trasferito in numero di 140 unità ai servizi operativi di Polizia Stradale.

Il provvedimento fu però duramente avversato dai sindacati, che indissero assemblee soprattutto nei giorni di "giovedì senz'auto" istituiti dall'Amministrazione Comunale prima dell'avvio delle ZTL.

Le doglianze riguardavano anche le ripercussioni sulla salute degli operatori trasferiti su strada; come da protocollo, costoro venivano sottoposti a visite mediche, al pari di tutto il personale della Polizia Municipale.

Il medico competente aveva disposto l'uso delle mascherine che filtrano il particolato PM10, a scopo esclusivamente preventivo.

I suddetti interventi erano concordati con l'Assessore al Traffico Ceraulo.

Quando si tenevano tavoli tecnici concernenti il problema dell'inquinamento atmosferico (ciò si verificava una o due volte al mese), in qualità di Comandante della Polizia Municipale egli era regolarmente chiamato ad intervenire, con la presenza ora dell'Assessore Avanti, ora dell'Assessore Ceraulo.

In quel contesto, il teste sentì parlare dell'organizzazione dei "giovedì senz'auto", delle ZTL corredate da un dispositivo di videosorveglianza e dei "semafori intelligenti", in merito ai quali ha riferito di avere saputo dell'esistenza di un progetto Onda, che prevedeva che l'AMG mettesse a punto un sistema semaforico volto ad ottimizzare le soste; tuttavia il sistema, avviato a livello sperimentale, per carenza di fondi non ebbe carattere continuativo.

Sentì parlare, ancora, del car-sharing, anche se non era un servizio di sua competenza.

Nulla ha saputo riferire circa gli scuolabus, mentre ha ricordato che la misura delle targhe alterne era stata una delle opzioni proposte.

È stato quindi esaminato il dott. **Mauro Sanna**, consulente tecnico del P.M., che dopo avere premesso di essere un chimico e di essersi interessato alla materia ambientale sin dal 1971,

avendo svolto indagini sull'inquinamento atmosferico anche in altre città, ha precisato di essere dipendente dell'ARPA Lazio.

Quanto all'oggetto della consulenza, il dott. Sanna è stato incaricato di prendere in esame i dati delle centraline di rilevamento dislocate nella città di Palermo per il periodo compreso dal 2001 al 2005 e di rispondere ai seguenti quesiti:

indicare se la rete di monitoraggio installata fosse adeguata;

se la rete stessa fosse rispondente e conforme agli obiettivi da perseguire;

se i provvedimenti adottati dagli enti competenti per ridurre le conseguenze dell'inquinamento atmosferico fossero conformi alle specifiche norme tecniche a tutela della salute.

Le risposte ai primi due quesiti sono state affermative; anzi, con riferimento al primo si è accertato che la rete di monitoraggio era addirittura ridondante.

La risposta al terzo quesito è stata invece negativa, in quanto i dati rilevati dalle centraline nel periodo oggetto di esame in relazione a vari parametri, e precisamente PM10, NO2, NO3 sono risultati non conformi ai limiti previsti, nel senso che furono registrati numerosi superamenti della soglia massima prevista dalla legge per i diversi parametri e, nel tempo, non vi fu alcun miglioramento.

I provvedimenti adottati dai vari organi competenti, fra i quali il Sindaco quale Commissario straordinario, non furono efficaci, poiché i dati rimasero superiori ai limiti tabellari.

In ordine alla provenienza e alla composizione del particolato, nella relazione non è stata operata alcuna distinzione, poiché i consulenti si sono basati sui dati oggettivi rilevati dalle centraline, evidenziando comunque come un rilevante quantitativo di PM10 fosse da addebitare all'inquinamento atmosferico determinato dal traffico urbano.

Secondo i dati di letteratura (p. 37 della relazione) la causa preponderante delle emissioni di PM10 è il traffico urbano, in una percentuale del 62%, mentre la parte rimanente è da attribuire alle emissioni degli impianti di riscaldamento e degli impianti industriali.

Quanto al terzo quesito, i provvedimenti adottati non sono stati esaminati nel merito, ma gli effetti di essi sono risultati del tutto trascurabili, in quanto la situazione rimase invariata.

Il consulente ha precisato di non essere in grado di valutare se i vigili urbani fossero maggiormente esposti a rischi, in quanto tale valutazione presupporrebbe la necessità di un'indagine epidemiologica.

Laddove nella relazione (p. 41-48) si descrivono gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana, ha soggiunto il consulente, egli si è limitato a riferire dati di letteratura.

Il dott. Sanna ha inoltre dichiarato che, per quanto gli risulta, non è stato eseguito alcuno studio sull'incidenza di fonti inquinanti diverse dal traffico veicolare nella città di Palermo; i fattori ambientali, cioè le peculiari caratteristiche di ogni territorio, sono comunque rilevanti (ad esempio, un bacino chiuso circondato da montagne con una certa insolazione e una data pressione atmosferica è assai diverso da un bacino aperto, soggetto all'azione dei venti).

Ha ribadito che in sede di consulenza non è stata fatta effettuata una verifica sull'incidenza percentuale dei diversi fattori inquinanti e che non sono stati eseguiti altri rilevamenti, ma si sono esaminati unicamente i dati rilevati dalle centraline.

Il consulente ha poi precisato che non ha preso in esame le opere programmate dagli organi competenti, affermando che in via generale le opere, sia di carattere strutturale permanente, sia di natura temporanea, dovrebbero essere pianificate secondo un programma adeguato agli obiettivi.

Ha aggiunto che comunque, pur non potendo rispondere nel dettaglio, le misure adottate per il contrasto all'inquinamento da traffico veicolare non servirono a nulla o quasi; la situazione antecedente rimase infatti invariata.

I piani di competenza della Regione non furono adottati in via sostitutiva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; secondo il dott. Sanna, tuttavia, in assenza di un piano predisposto dalla Regione Siciliana, il Sindaco avrebbe avuto l'obbligo di intervenire, nella sua veste di Commissario straordinario per l'emergenza traffico.

Alcune centraline erano posizionate in modo errato e perciò i consulenti hanno fornito indicazioni per allocarle meglio; il numero delle centraline era comunque in esubero rispetto a quello previsto dalla legge.

Al di là dell'esame dei dati rilevati dalle centraline, non è stata eseguita un'analisi sulla qualità dell'aria in città.

Come emerge dalla lettura della relazione, in definitiva, con riguardo al primo quesito (*se l'attuale configurazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico della città sia rappresentativa e rispondente alla normativa tecnica vigente*) i consulenti tecnici del P.M. hanno risposto in senso affermativo, in quanto la rete di monitoraggio della qualità dell'aria della città di Palermo era costituita da ben dieci stazioni di rilevamento, osservando, tuttavia, che sulla base delle norme tecniche (Allegato IX del DM n. 60/02), la sua configurazione ottimale in funzione del numero delle stazioni, della tipologia di stazione e della zona, avrebbe dovuto essere quella di seguito rappresentata :

Popolazione Palermo	Numero stazioni	Tipologia stazione	Tipologia zona	Caratteristiche zona
711.311	6	Background	Urbana	Residenziale/Commerciale
		Background	Urbana	Parchi/impianti sportivi e/o scolastici
		Background	Suburbana	Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento rispetto alle direzioni del vento, in condizioni favorevoli alla formazione d'ozono
		Background	Urbana	Residenziale/Commerciale
		Background	Urbana	Parchi/impianti sportivi e/o scolastici
		Background	Suburbana	Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento rispetto alle direzioni del vento, in condizioni favorevoli alla formazione d'ozono.
	3	Traffico	Urbana	Residenziale
		Traffico	Urbana	Residenziale/Commerciale
		Traffico	Suburbana	Residenziale/Commerciale/industriale
	1	Meteo	-	rappresentativa dell'agglomerato

A differenza di quanto previsto dalla normativa tecnica, la rete di monitoraggio era invece costituita da sette stazioni di tipologia da *traffico*, ampiamente sufficienti per valutare la qualità dell'aria dell'agglomerato di Palermo, mentre erano solo due le stazioni di tipologia *background urbano* che, secondo quella stessa normativa di riferimento, costituivano il numero minimo ai fini della valutazione ed erano, pertanto, del tutto sproporzionate rispetto a quelle di tipologia da *traffico*.

I sensori installati nelle stazioni sono stati ritenuti conformi a quelli raccomandati dalle norme, sicché i consulenti hanno giudicato la dotazione strumentale delle centraline come idonea ai fini della rilevazione delle sostanze inquinanti ai fini della protezione della salute umana.

Relativamente all'ubicazione delle singole stazioni rispetto alle indicazioni delle specifiche norme tecniche, è emerso che :

- le stazioni Indipendenza, Castelnuovo, Unità d'Italia e Belgio erano ubicate in una zona contigua ad un'area verde e, quindi, erano di fatto esposte solo su un lato al traffico veicolare, mantenendo alle spalle un ampio polmone non aperto alla circolazione stradale; tale ubicazione, a giudizio dei consulenti del P.M., non rispecchiava il generale tessuto urbano della città di Palermo;
- per quanto concerne le stazioni Belgio, Castelnuovo e Unità d'Italia, in corrispondenza dei punti in cui erano collocate il traffico veicolare procedeva in un solo senso di marcia; per le cabine Belgio e Castelnuovo, tale senso di marcia riguardava, di fatto, solo il traffico locale e non le direttrici di grande traffico;

- per le stazioni Torrelunga e Unità d'Italia, non era stata rispettata la prescritta distanza di almeno 25 metri dagli incroci; per le stazioni Giulio Cesare, Belgio, Torrelunga e Indipendenza non era stata rispettata la distanza di 25 metri dai parcheggi; per la stazione Giulio Cesare non era stata rispettata la distanza di 4 metri dal centro della corsia di traffico più vicina; infine, per la stazione Belgio non era stata rispettata la distanza di 25 metri dai semafori.

Eventuali interventi correttivi di tali discrasie avrebbero potuto ottimizzare l'affidabilità e l'efficienza della rete di monitoraggio adeguandola alla normativa tecnica, ma i consulenti hanno evidenziato come, in ogni caso, tali anomalie non fossero tali da pregiudicare, nel loro insieme, la rappresentatività dei dati rilevati per la qualità dell'aria della città di Palermo ai fini della protezione della salute umana.

Anche per quanto riguarda il secondo quesito (*se l'attuale gestione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico della città sia rappresentativa e rispondente alla normativa tecnica vigente*), la risposta è stata affermativa, atteso che la gestione della rete di monitoraggio (v. cap. 5 della relazione di consulenza), valutata sulla base della documentazione acquisita e degli elementi assunti nel corso del sopralluogo svolto nel Centro raccolta ed elaborazioni dati dell'AMIA, è risultata conforme alle norme tecniche di riferimento.

Quanto al terzo quesito (*se gli eventuali atti, disposizioni e provvedimenti, adottati dagli enti competenti, per attenuare o ridurre le cause dell'inquinamento atmosferico urbano, siano conformi alle specifiche norme tecniche ed adeguati alla tutela della salute pubblica*), i consulenti hanno concluso osservando che:

- per il **biossido di azoto** e per il **PM₁₀**, i valori di inquinamento atmosferico rilevati nel corso degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 nelle stazioni della rete di monitoraggio, hanno evidenziato significativi superamenti dei valori limite e che nel tempo la situazione è rimasta pressoché invariata;
- per il **biossido di azoto (NO₂)**, nel periodo considerato (2001-2005), in tutte le stazioni della rete, escluse quelle di Boccadifalco e Torrelunga, non è stato rispettato il valore limite della media annuale per la protezione della salute umana ⁽¹⁾;
- la comparazione della media dei valori annuali del **biossido di azoto (NO₂)**, riscontrati in tutte le stazioni, con i limiti annuali previsti dalla normativa, ha evidenziato nel tempo la tendenza ad un progressivo miglioramento, anche se per negli anni 2002, 2003 e 2004 le concentrazioni medie hanno superato i valori limite previsti. Solo nell'anno 2005, rispetto al valore limite tollerato di 50 µg/m³, il valore medio riscontrato è stato di 49,7µg/m³ (si veda, per un quadro di

insieme, la tabella di seguito riportata, tenendo presente che i valori annuali evidenziati in grassetto sono superiori ai valori-limite previsti dalla normativa):

Valori annuali (in $\mu\text{g}/\text{m}^3$) del Biossido di Azoto riscontrati nelle diverse stazioni

stazioni	2001	2002	2003	2004	2005
BOCCADIFALCO	12	19	15	19	21
Indipendenza	42	59	57	58	50
Giulio Cesare	73	73	84	71	67
Castelnuovo	57	67	58	62	56
Unità D'Italia	51	71	70	55	46
Torrelunga	50	45	41	40	43
Belgio	54	60	55	48	53
Di Blasi	-	67	73	71	77
Cep	-	-	-	-	34
<i>media</i>	48,2	57,5	56,6	53,0	49,7
Valore limite $\mu\text{g}/\text{m}^3$	58	56	54	52	50

La concentrazione del **PM₁₀** nelle stazioni Giulio Cesare e Di Blasi, per gli anni 2002, 2003 e 2004, è stata sempre superiore al valore limite della media annuale previsto per la protezione della salute umana, mentre nell'anno 2005 tale valore è stato superato solo nella stazione Di Blasi.

Considerando tutti i dati rilevati dalle stazioni, i consulenti hanno rilevato un incremento del numero dei superamenti dei valori limite giornalieri del **PM₁₀** rispetto alla soglia di 35 prevista dalla normativa per anno civile, anche a fronte di un decremento dei valori medi annuali di **PM₁₀** riscontrati dal 2003 al 2005 [2003 ($38,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$), 2004 ($36,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$) e 2005 ($32,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$)]; i superamenti accertati sono stati infatti 92 nell'anno 2001, 179 nell'anno 2002, 223 nell'anno 2003, 251 nell'anno 2004 e 347 superamenti nell'anno 2005; i dati sono efficacemente riassunti nella tabella che segue:

Valori annuali (in $\mu\text{g}/\text{m}^3$) del **PM₁₀** riscontrati nelle diverse stazioni

Stazioni	2001	2002	2003	2004	2005
BOCCADIFALCO	26	28	29	28	22
Indipendenza	33	38	34	32	28
Giulio Cesare	40	45	45	42	40
Castelnuovo	45	44	41	39	34
Unità D'Italia	45	43	41	40	37
Torrelunga	34	32	31	29	28
Belgio	34	32	39	38	35
Di Blasi	-	49	46	43	43
Cep	-	-	-	-	29
<i>media</i>	36,7	38,9	38,3	36,4	32,9
Valore limite $\mu\text{g}/\text{m}^3$	46,4	44,8	43,2	41,6	40

Per quanto attiene agli **ossidi di azoto (NO_x)**, in tutte le stazioni della rete, esclusa quella di Boccadifalco, per l'intero periodo preso in esame non è stato rispettato il valore limite della media annuale per la protezione della vegetazione (30 µg/m³).

In relazione al **benzene (C₆H₆)**, il valore della media annuale riscontrata nell'anno 2002 (10,3 µg/m³) e nell'anno 2004 (10,5 µg/m³) nella stazione Di Blasi è stato superiore a quello consentito dalla normativa vigente (10 µg/m³).

Secondo i consulenti del P.M., nella città di Palermo il traffico veicolare rappresenta il maggior contributo emissivo per tutti gli inquinanti, ed in particolare per le emissioni di PM10 (circa il 62,2% medio); trattandosi, dunque, del principale fattore di pressione, era ed è necessario intervenire su tale aspetto per ridurre i livelli di inquinamento dell'aria nella città.

Muovendo da tale presupposto, i consulenti hanno analizzato gli atti amministrativi e le azioni intraprese dagli Enti preposti per contrastare l'inquinamento atmosferico urbano nel corso degli anni presi in esame (2001-2005), evidenziando criticamente l'insufficienza di tali misure o, comunque, la loro sostanziale inefficacia rispetto all'obiettivo perseguito.

In particolare:

- l'Assessorato al Territorio ed Ambiente (Dipartimento Territorio ed Ambiente) della Regione Siciliana non ha adottato gli atti amministrativi previsti dalle norme vigenti, con specifico riferimento alle competenze previste dal D. Lgs. N. 351/1999 (v. cap. 10 della relazione); ed infatti, in base all'art. 8 co. del citato complesso normativo, la Regione Siciliana, in considerazione dei valori medi annuali relativi al PM10, al biossido di azoto (NO₂) e al benzene (C₆H₆) rilevati nell'anno 2002 nelle stazioni della città di Palermo, avrebbe dovuto adottare entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui si era registrato il superamento stesso (cioè entro il giugno del 2004), un piano o un programma per pervenire al rispetto dei valori limite ai fini della protezione della salute della popolazione. L'inadempienza della Regione Siciliana è stata espressamente evidenziata nel 1° Rapporto APAT (Edizione 2004) sulla Qualità dell'Ambiente Urbano, in cui si è anche sottolineato che l'Ente territoriale regionale non ha informato, come previsto dalle norme vigenti, i Ministeri dell'Ambiente e della Salute, inviando la comunicazione del superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa (modulo previsto negli allegati XII al D.M. n. 60/2002). Inoltre, hanno soggiunto i consulenti, con riferimento alle inadempienze della Regione - peraltro riguardanti l'intero territorio della Sicilia - non risulta siano stati esercitati i poteri sostitutivi spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e all'art. 38 co. 5 del D.M. 60/2002;

- l'Assessorato Ambiente ed Edilizia del Comune di Palermo ha adottato soltanto provvedimenti di natura contingente, limitati nel tempo e non strutturali, per gestire o prevenire i superamenti dei valori limite degli inquinanti (i consulenti hanno menzionato nella relazione l'ordinanza sindacale n°1437 del 26.3.1999 e tre note: n°479 del 6.3.2002, n°583 del 15.3.2002 e n°2917 del 18.10.2002); - il Sindaco del Comune di Palermo, anche in virtù dei poteri di Commissario straordinario conferitigli con ordinanza n. 3255 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29.11.2002, ha adottato una serie di atti amministrativi al fine di realizzare le opere (parcheggi, strade, piani per il trasporto pubblico, ecc.) atte a favorire la mobilità e la fluidificazione del traffico cittadino, quindi con lo scopo ultimo di attenuare l'inquinamento atmosferico, relazionando con cadenza trimestrale al Dipartimento della Protezione Civile di Roma, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3255, in merito alle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione; dopo avere precisato che l'effettiva realizzazione di tali opere non ha formato oggetto della loro indagine, i consulenti hanno comunque ribadito che tutte le azioni intraprese da parte dell'Amministrazione Comunale nel corso degli anni 2001/2005 non hanno determinato una significativa riduzione dei valori dell'inquinamento atmosferico (in particolare del biossido di azoto (NO₂) e del PM₁₀), posto che la qualità dell'aria nella città di Palermo è rimasta nel tempo sostanzialmente invariata.

Per quanto concerne gli effetti sulla salute dei cittadini, i consulenti hanno conclusivamente affermato che:

- sulla base degli studi epidemiologici condotti in Italia ed in ambito internazionale (elencati nel cap. 8 della relazione), all'inquinamento atmosferico è oggi attribuibile una quota rilevante di morbosità acuta e cronica;
- la speranza di vita dei cittadini che vivono in aree con livelli di inquinamento elevato è diminuita;
- i gruppi di popolazione più colpiti dall'inquinamento ambientale sono soprattutto gli anziani e i soggetti in condizioni di salute maggiormente compromesse, come quelli affetti da patologie cardiache e respiratorie, per i quali l'esposizione ad inquinamento ambientale peggiora la prognosi e aumenta le probabilità di morte; è stato inoltre documentato che, per effetto dell'esposizione agli inquinanti, i bambini tendono ad ammalarsi più frequentemente per cause respiratorie e che peggiora lo stato di malattia in bambini affetti da compromissione cronica delle vie aeree; anche i neonati, infine, risultano soggetti a un particolare rischio di morte per effetto dell'inquinamento ambientale, a conferma che esso costituisce un problema di sanità

pubblica molto rilevante, come risulta dalle stime di impatto condotte dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.

Resta da aggiungere che i dati relativi ai giorni di superamento – con riferimento alle polveri sottili (PM10) - dei limiti giornalieri per la protezione della salute umana concernenti il periodo 2005-2008, sono indicati nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri del NOE di Palermo in data 30.4.2009 (acquisita agli atti), cui sono allegati quattro fascicoli con le tabelle relative ai detti giorni di superamento.

I dati sono i seguenti:

anno 2005 : giorni di superamento n. 115; data di raggiungimento del 35° giorno di superamento 29 aprile;

anno 2006 : giorni di superamento n. 225; data di raggiungimento del 35° giorno di superamento 25 marzo;

anno 2007 : giorni di superamento n. 132; data di raggiungimento del 35° giorno di superamento 19 marzo;

anno 2008 : giorni di superamento n. 89; data di raggiungimento del 35° giorno di superamento 20 aprile.

Proseguendo nella disamina delle acquisizioni emerse dalle prove orali assunte, nel corso del suo esame, l'imputato **Ceraulo Lorenzo** ha riferito che nel periodo compreso tra il 2002 e il 2008 è stato ininterrottamente Assessore al Traffico, alla mobilità ed alle infrastrutture, e che per un breve arco di tempo, dal dicembre 2005 al luglio-agosto 2006, quando l'Assessore all'Ambiente rassegnò le proprie dimissioni per candidarsi alle elezioni regionali, ricevette dal Sindaco anche la delega all'ambiente.

Quale Assessore al Traffico, le sue competenze comprendevano l'attuazione di tutti i provvedimenti idonei a fronteggiare le esigenze del traffico cittadino e di mobilità nella città, sulla base delle iniziative adottate dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.

Il tema specifico della lotta all'inquinamento era il principale obiettivo dell'Amministrazione Comunale e suo personale.

Talora venivano adottate misure immediate per far fronte a dette esigenze, in base alle notizie e agli input che provenivano anche dal collega Assessore all'Ambiente.

Nell'ambito delle sue competenze in materia di viabilità, furono adottati provvedimenti temporanei per mitigare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico; in particolare, nel periodo in cui ebbe anche la delega all'ambiente, furono numerose le iniziative di chiusura del traffico domenicale e di circolazione a targhe alterne.

Su suo impulso, ha precisato l'imputato, e d'intesa con il Sindaco, per tutto il 2006 fu mantenuto il provvedimento di chiusura totale del traffico le domeniche e i lunedì per quattro o cinque ore, ovvero di imposizione della circolazione a targhe alterne.

Tuttavia vi furono notevoli *defaillances*, perché in concomitanza con detti provvedimenti il personale della Polizia Municipale si riunì in varie assemblee, di fatto vanificando l'efficacia di tali provvedimenti, che venivano scarsamente osservati dalla cittadinanza.

Ogni settimana l'imputato convocava riunioni con gli Uffici ambiente e traffico, con l'A.M.A.T. (che aveva la responsabilità del servizio di pubblico trasporto), con il Comando di Polizia Municipale, per richiamare l'attenzione del personale del Corpo (oltre che con provvedimenti scritti) sulle zone in cui le centraline di rilevamento dati dell'inquinamento atmosferico avevano registrato degli sforamenti o dove l'opinione pubblica lamentava problemi derivanti dall'eccessivo volume del traffico veicolare.

Senonché, per la carenza di personale o per questioni di altra natura, il problema del traffico, dovuto in particolare alle soste in doppia fila e al parcheggio "selvaggio", non poteva essere affrontato in modo efficace.

Infatti, oltre ai mezzi pesanti (autobus non ecologici e camion), influiva sull'inquinamento atmosferico il numero delle autovetture circolanti, più o meno inquinanti (euro 0, euro 1, euro 2), le continue soste e ripartenze dei veicoli con il motore acceso che non consentivano la fluidificazione del traffico, anche tenuto conto del fatto che le strade cittadine non sono sufficientemente larghe. L'Assessore all'Ambiente Avanti aveva proposto un provvedimento, poi condiviso dalla Giunta, che prevedeva l'istituzione delle Z.T.L. (zone a traffico limitato); l'osservanza di tale provvedimento era stata in un primo tempo rimessa soltanto al controllo della Polizia Municipale; ciò era avvenuto nel 2005-2007; in seguito, sempre su iniziativa dell'Avanti, era stato elaborato un progetto di controllo mediante telecamere dei varchi di accesso alle ZTL (A e B), nel 2007-2008, ma il progetto si era arenato.

L'accesso alle ZTL era sguarnito e non controllato dalla Polizia Municipale, sicché l'Assessorato all'Ambiente rinviò la concreta attuazione del piano fino all'attivazione del sistema di videosorveglianza, già appaltato ad una società.

Fu necessario attendere quasi tutto l'anno 2007 per mettere a punto il sistema.

Nel corso dello stesso anno, poiché vi erano diversi fattori che in aggiunta al traffico veicolare interferivano con l'inquinamento atmosferico, furono convocate riunioni tra gli uffici interessati, con cadenza settimanale; proprio per avviare il sistema delle ZTL venne istituito un

tavolo di concertazione con le associazioni di categoria, acquisendone il consenso al provvedimento interinale, in attesa della realizzazione delle infrastrutture.

Il provvedimento istitutivo delle ZTL ebbe concreta attuazione, ma fu bloccato da un ricorso accolto dal TAR.

Nel periodo di funzionamento delle ZTL (circa tre settimane) - come risulta dai dati in possesso dell'A.M.I.A. - vi fu quasi un dimezzamento del numero di superamenti rilevati dalle centraline. In quel periodo i cittadini rispettarono il provvedimento, in quanto (a prescindere dal fatto che l'accesso alle ZTL era a pagamento) i veicoli che trasgredivano erano ripresi dalle telecamere, ciò che consentiva di sanzionare i conducenti.

Contemporaneamente all'avvio delle ZTL fu aperto il grande parcheggio di via Ernesto Basile - pure frutto di quel tavolo di concertazione - che insieme a quello di piazzale Giotto, doveva funzionare da parcheggio di scambio per i cittadini non residenti, che potevano ivi lasciare l'autovettura e raggiungere con i mezzi pubblici il centro cittadino.

L'attivazione delle ZTL avvenne nell'aprile-maggio 2008, ma pochi mesi dopo intervenne la sentenza del TAR, secondo la quale l'istituzione delle zone a traffico limitato avrebbe dovuto essere preceduta dalla redazione e approvazione in consiglio comunale del Piano Urbano del Traffico.

Fu chiesto un parere al Ministero dei LL.PP., che si espresse in senso conforme alle statuizioni giudiziali, pur precisando che il sistema poteva sopravvivere a condizione di non far gravare sui cittadini il costo del pass, attivandolo (gratuitamente per l'utenza) a spese dell'amministrazione. Dopo la bocciatura di tale provvedimento, ha soggiunto il Ceraulo, nel 2008 egli rassegnò le dimissioni.

La sua idea era quella di modificare il provvedimento ponendo le spese a carico dell'Amministrazione, ma essa non fu accolta dall'Avvocatura comunale.

L'imputato ha quindi proseguito affermando che la chiusura totale del traffico (anche in giorni lavorativi) presuppone, come emerso dalla limitata sperimentazione non andata a buon fine, un controllo particolarmente penetrante del personale di Polizia Municipale e che non è possibile adottare un provvedimento di tal sorta in una città come Palermo che, all'atto dell'insediamento della Giunta (dicembre 2001), aveva una situazione viaria assolutamente insufficiente.

Fu per questa ragione che immediatamente dopo l'insediamento, la Giunta - come riportato nella memoria - dette impulso a tutti i progetti, anche quelli esistenti, per la realizzazione di strutture e infrastrutture (viarie su rotaia, tram, metropolitana), i cui lavori sono in fase di realizzazione.

L'opposizione alle ZTL da parte di tutte le associazioni di categoria chiamate a partecipare al tavolo tecnico fu dovuta al fatto che la città non era dotata di una sufficiente rete di mezzi pubblici.

Nel frattempo furono adottati alcuni provvedimenti mirati a ridurre il peso del trasporto privato (come precisato pure in memoria) che, per quanto emerso dai dati rilevati dall'A.M.I.A., avevano sortito risultati, certo non eccellenti, ma comunque positivi.

Ad esempio, l'istituzione delle "zone blu" a pagamento che servivano a disincentivare l'uso dell'auto privata da parte degli impiegati, l'istituzione di nuove corsie preferenziali, di nuove isole pedonali e la realizzazione di piste ciclabili.

Purtroppo, secondo l'imputato, la Polizia Municipale non esercitò i necessari controlli per evitare la sosta sulle piste ciclabili.

Il Ceraulo ha sottolineato che tali provvedimenti attenevano alle sue competenze quale Assessore al Traffico, mentre non avendo la delega alla Polizia Municipale, non avrebbe potuto occuparsi anche dell'organizzazione e del funzionamento del Corpo.

Fra le altre misure significative, il Ceraulo ha ricordato la creazione dei parcheggi: quello adiacente al Tribunale, quello interrato nella piazza Sturzo, già affidato in concessione, quelli nella piazza Basile e nella piazza Giulio Cesare; gli studi hanno infatti confermato che la maggior parte del traffico indotto è causato da chi cerca il posto per parcheggiare; l'imputato ha inoltre menzionato le rotatorie, che specialmente nelle parti periferiche della città sono state realizzate per evitare gli incroci diretti e le emissioni connesse all'arresto ed alla partenza delle auto (stop and go).

Tutti i provvedimenti adottati non furono mai accolti con favore per il problema della mancanza di mezzi pubblici alternativi.

L'accoglimento del ricorso al TAR relativo all'istituzione delle ZTL da parte di alcune associazioni di consumatori vanificò le altre iniziative messe in campo, come ad esempio il potenziamento dei mezzi pubblici e la creazione di altre corsie preferenziali per velocizzarne la marcia.

Neppure l'istituzione di un'isola pedonale nel centro storico, secondo il Ceraulo, sarebbe stata tecnicamente fattibile.

Per economia espositiva va qui precisato che nel verbale di interrogatorio in data 11 gennaio 2008 reso al P.M. ed acquisito sull'accordo delle parti, l'odierno imputato, dopo avere premesso che riteneva di avere correttamente adempiuto ai propri doveri istituzionali, affermò di aver ricoperto la carica di Assessore al Settore Infrastrutture e Traffico del Comune di Palermo dal

19.12.2001 al 25.9.2007 ed anche all'Ambiente dal 29.12.2005 all'8.9.2006; in atto, era anche esperto nominato dal Sindaco in materia di Infrastrutture per la Mobilità, Traffico e Polizia Municipale.

Inoltre, aveva lavorato presso il Ministero delle Infrastrutture per 32 anni con la carica di Dirigente dell'Ufficio Opere Marittime di Palermo a decorrere dal 1998.

Fin dall'insediamento, la Giunta Comunale di Palermo aveva programmato ed attuato una serie di interventi finalizzati a contrastare il problema del traffico veicolare a Palermo, attraverso la disincentivazione dell'uso del mezzo privato da parte della cittadinanza.

La programmazione aveva riguardato tre fronti:

potenziamento del trasporto pubblico su rotaia (tre linee tram: da Roccella a Stazione Centrale; da Borgo Nuovo al CEP; dal CEP alla Stazione Notarbartolo, di cui in atto sono iniziati i lavori solo per la prima; il raddoppio della linea ferroviaria Punta-Raisi-Brancaccio, con creazione di ulteriori 10 stazioni che comporterà la realizzazione di una metropolitana che attraverserà longitudinalmente tutta la città, lavori appaltati e affidati dalla Ferrovia Italiana con tempi previsti per l'ultimazione di cinque anni; la chiusura dell'anello ferroviario, con creazione delle Stazioni Porto e Politeama, lavori affidati dalle Ferrovie, da iniziare entro giugno 2008; la progettazione del primo tratto, da Oreto a Notarbartolo, di una linea metropolitana leggera automatica);

miglioramento della viabilità (realizzazione di rotonde e sottopassi sulla circonvallazione, in fase di esecuzione quello Perpignano e corsie laterali del ponte sul fiume Oreto; previsione di sovrappassi pedonali per eliminare i semafori pedonali sulla circonvallazione; progettazione di una galleria sottostante la via del mare, dal Porto alla zona di via Belgio; piccoli interventi per eliminare alcuni tappi nella viabilità);

realizzazione di parcheggi (costruiti una decina di parcheggi di piccole e medie dimensioni, altri, anche di grosse dimensioni, in corso di realizzazione - piazza Orlando, piazza Sturzo, in fase di affidamento, stazione di Piazza Giulio Cesare, in corso di affidamento, e trasformazione in sotterraneo del parcheggio già esistente in Piazzale Ungheria).

All'esito del completamento di tali opere sarebbe stata intenzione dell'Amministrazione chiudere completamente al traffico il centro storico della città.

Gli interventi oggetto della programmazione avviata nel 2001 si sarebbero dovuti concludere nell'arco di circa 10-15 anni.

Nelle more l'Amministrazione aveva adottato altri provvedimenti per tamponare l'emergenza dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare con la:

realizzazione delle zone blu;

l'introduzione delle targhe alterne (in alcuni giorni dell'anno), rivelatasi inefficace per abbattere le soglie dell'inquinamento;

l'istituzione della zona a traffico limitato (nel 2001, riguardante la zona del centro da via Notarbartolo alla Stazione, con accesso consentito alle sole vetture catalizzate);

l'istituzione della zona b a traffico limitato, introdotta a fine 2005- inizio 2006 ed estesa fino allo Stadio, con accesso consentito ai veicoli Euro1, Euro2 e ai residenti;

finanziamento della realizzazione per la zona di fascia A, di sette varchi elettronici (controllo remoto) funzionanti attraverso telecamere collegate a un sistema di monitoraggio delle targhe, che consente in tempo reale di verificare se si tratti di veicolo Euro 3 o Euro 4 o di persona residente;

affidamento a società privata della creazione di un data-base per individuare tutti i veicoli abilitati ad accedere nelle due ZTL. In atto il controllo remoto non era operativo a causa di notevoli ritardi nella gara d'appalto per la creazione del data-base. Si prevedeva un'ordinanza per reintrodurre le ZTL, ma l'efficacia sarebbe stata rinviata di qualche mese per la necessità di rilasciare i pass alle vetture autorizzate (residenti, Euro3 ed Euro 4 per zona A, ed anche Euro1 ed Euro2 per fascia B) al costo di 15 € per i residenti e di 30 € per i non residenti. Il controllo previsto sarebbe stato attraverso telecamere per la fascia A e con controllo del possesso del pass per la fascia B.

Infine il Comune aveva redatto un piano strategico per la mobilità sostenibile, che, confermando i progetti in fase di attuazione, aveva indicato ulteriori linee guida per la tutela dell'ambiente nella città; il Ministero per l'Ambiente aveva già finanziato quattro di tali progetti.

Nella memoria difensiva depositata presso la Procura della Repubblica di Palermo il 19.2.2008 ed acquisita agli atti, i difensori del Ceraulo hanno sviluppato gli argomenti difensivi già trattati sinteticamente nel corso del suo interrogatorio, sostenendo in conclusione la non configurabilità, a fronte delle iniziative adottate dallo stesso Ceraulo e dai coindagati, sia sotto il profilo dell'elemento materiale, sia di quello psicologico, del delitto di cui all'art. 328 c.p.; ed altresì la mancata integrazione dell'elemento psicologico per la ipotizzata contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., non reputando sufficiente, per fondare la penale responsabilità, la constatazione dell'elemento materiale e sollecitando, dunque, l'archiviazione del procedimento. Nella corposa memoria, in estrema sintesi, si passavano in rassegna i provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale;

1) provvedimenti utili alla limitazione del traffico veicolare

- ordinanza del 13.02.2003 chiusure domenicali asse Libertà-Maqueda (tutt'ora vigente)
- ordinanza del 11.01.2006 istituzione Z.T.L. "B"
- ordinanza del 03.01.2006 divieto di sosta v.le Regione Siciliana (Perpignano NazarioSauro) per la fluidificazione del traffico nell'area Di Blasi
- ordinanza del 07.02.2006 limitazione circolazione domenica 12/2 (15.00-20,00)
- ordinanza del 17.02.2006 limitazione circolazione domenica 19/2 (15.00-17,30)
- ordinanza del 24.02.2006 limitazione circolazione domenica 26/3 e lunedì 27/3 (15.00-17,30)
- ordinanza del 03.03.2006 limitazione circolazione domenica 5/3 (15,00 -17,30)
- ordinanza del 10.03.2006 limitazione circolazione domenica 12/3 (15,00 - 17,30) e lunedì 13/3(09,30-12,30)
- ordinanza del 17.03.2006 limitazione circolazione domenica 19 e lunedì 20/3 (09,30-12,30)
- ordinanza del 23.03.2006 limitazione circolazione domenica 26 e lunedì 27/3 (09,30-12,30)
- ordinanza del 06.04.2006 istituzione targhe alterne mercoledì e giovedì (15,00 - 20,00) sino al 29/6

interruzione dei provvedimenti per la chiusura delle scuole e il periodo estivo

- ordinanza del 17.10.2006 chiusura del centro (Z.T.L. A) giovedì 19/10 (09,00-13,00)
- ordinanza del 25.10.2006 chiusura del centro giovedì 26/10 (09,00 -13,00)
- ordinanza del 08.11.2006 chiusura del centro giovedì 9/11 (09,00 -13,00)
- ordinanza del 14.11.2006 chiusura del centro giovedì 16/11 (09,00 -13,00)
- ordinanza del 19.12.2006 revoca dell'ordinanza di istituzione delle Z.T.L. nelle more dell'elaborazione del sistema necessario per la creazione di una banca dati dei veicoli da ammettere alla circolazione all'interno della Z.T.L., previa emissione di nuova ordinanza
- ordinanza del 10.12.2007 istituzione targhe alterne dal lunedì al sabato nella Z.T.L. "A"

2) piano strategico per la mobilità sostenibile

Finanziamento di euro 480.000,00 per la redazione concesso con decreto N° 191/2005 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione della Regione, con quota di cofinanziamento di euro 72.000,00 a carico del Comune;

consegna del documento intermedio come da contratto nel marzo 2007 e sottoposizione al comitato regionale di valutazione che lo esitava giudicandolo congruente con le finalità di cui

alle linee guida, sottoposizione alla concertazione col territorio attraverso un processo di Agenda 21 in apposito forum telematico dove veniva discusso con i portatori di interesse e licenziato favorevolmente per i successivi approfondimenti da trattare nel definitivo;

consegna del documento definitivo, che veniva ancora sottoposto all'esame del comitato di valutazione regionale, nel luglio 2007 al Servizio Ambiente ed Ecologia

17 ottobre 2007 - comunicazione osservazioni al documento e discussione delle stesse con i rappresentanti dell'A.T.I. aggiudicataria

12 novembre 2007 - approvazione della Giunta municipale con delibera n° 300;

Protocollo d'intesa tra Comune di Palermo, Assessorato Ambiente e Università di Palermo, Facoltà di Ingegneria, A.R.P.A. (Agenzia per la protezione ambiente sicilia), Centro per la protezione ambientale (CEPA), Fondazione Belisario

sottoscritto nel novembre 2006 per affrontare il problema dell'inquinamento dell'aria nella città di Palermo (studio origine, modalità, diffusione, reperimento di ulteriori rimedi per ottenere il rientro degli indicatori di inquinamento atmosferico all'interno di quelli normali previsti dalla normativa)

3) Piste ciclabili da realizzare

Interventi appaltati

1° itinerario (ciclabile via Ammiraglio Rizzo- piazzale Giotto)

2° itinerario (percorso pedonale ciclabile – costiero dalla via Messina Marine a Mondello)

Interventi in avanzato livello di progettazione

1° Intervento

Progetto percorso pedonale ciclabile Parco della Favorita

2° Intervento

Percorso in mountain bike (Parco della Favorita)

Nello scritto difensivo sono, poi, indicati altri interventi cofinanziati dal Ministero dell'Ambiente concernenti la realizzazione di due tratte di pista ciclabile all'interno della ZTL, la sostituzione dei mezzi inquinanti della flotta comunale, con altri a basse emissioni, il potenziamento delle stazioni di distribuzione del gas metano per la flotta pubblica nel deposito di via Roccazzo, la sicurezza nei percorsi pedonali "A piedi sicuri"

4) Zone a traffico limitato

Con la realizzazione dei varchi per il monitoraggio degli accessi ed il rilevamento dei flussi veicolari nelle ZTL nelle vie Libertà e Cavour ultimati e collaudati nel dicembre 2007, i varchi

messi a regime con emananda ordinanza sarebbero stati quelli di via Libertà, via Cavour, via Maqueda, via di Porto Salvo, Corso Vittorio Emanuele, via Roma.

Nella memoria sono riportate in dettaglio le motivazioni dello slittamento della riattivazione della ZTL sospesa con ordinanza del 19.12.2006, sospensione connessa a ragioni concernenti lo slittamento dell'affidamento del servizio di gestione telematica. E' precisato che con ordinanza n. 36 del 18.2.2008 è stata disposta la riattivazione delle Zone a Traffico Limitato A e B sospese con ordinanza n. 275 del 19.12.2006 e che nell'ambito della concertazione con le parti sociali e le categorie interessate è stata programmata la chiusura ad isola pedonale dell'asse Ruggero Settimo- Maqueda da Piazza Politeama sino al Corso Vittorio Emanuele.

5) Cortei e manifestazioni

Le numerosissime manifestazioni e i cortei tenutisi in città vengono nella memoria indicati come fattori che hanno influenzato negativamente l'andamento del traffico cittadino e, conseguentemente, i valori dell'inquinamento (se ne allega un nutrito elenco, prodotto dal Comando di Polizia Municipale relativo al periodo gennaio- settembre 2007)

6) Valori dei tassi di inquinamento

Si rileva nella memoria che, come emerge dai diagrammi delle medie annuali elaborati dall'AMIA (di cui sono riportati i grafici) ottenuti con la media delle centraline installate nel territorio urbano, per il PM10 i valori presentano una costante riduzione dal 2002 al 2005 (da 39 mg/m³ nel 2002 a 33 mg/m³ nel 2005), pur nella costanza o aumento del parco circolante in città.

Nel 2006 vi è un'inversione di tendenza, registrandosi valori di 39 mg/m³, giustificabili con il fenomeno climatico dell'inversione termica, tant'è che si tratta dell'anno in cui

l'Amministrazione aveva adottato provvedimenti di chiusura totale del traffico o di targhe alterne, come sarebbe dimostrato dal fatto che nel 2007 è ripresa la diminuzione del valore annuale medio delle polveri sottili (37 mg/m³). Analogò l'andamento dell'NO₂.

7) Interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore

In aderenza alla normativa di settore (ed in particolare ai criteri guida per la pianificazione del traffico di cui alle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del traffico emanate il 12.4.1995 ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 285/92) gli interventi dell'Amministrazione Comunale e, in particolare, dell'Assessorato al Traffico si sono svolti in maniera complementare e parallela, in una *logica globale del sistema della mobilità* sul piano delle procedure per la progettazione e realizzazione di un sistema di infrastrutture per la

mobilità (sistemi di trasporto a guida vincolata – tram, metropolitana, ferrovia – e parcheggi) con orizzonte temporale a lungo e medio termine per la complessità degli interventi; nonché sul piano delle misure a breve termine atte a migliorare le condizioni di circolazione e sicurezza stradale e a ridurre i fenomeni dell'inquinamento.

Nel breve periodo, tale riduzione è stata perseguita dall'Assessorato alle Infrastrutture attraverso interventi di fluidificazione del traffico e orientamento e controllo della domanda di mobilità, nonché limitazione della circolazione veicolare, non mancando di tener conto degli obiettivi e principi della "Mobilità Sostenibile":

sosta tariffata;

ZTL;

isole pedonali;

regolamentazione della circolazione dei mezzi pesanti (soprattutto in zone porto-circonvallazione-autostrade);

miglioramento della circolazione stradale mediante:

semaforizzazione e installazione di semafori a chiamata;

rotatorie;

interventi a tutela della sicurezza stradale volti a limitare la velocità dei veicoli (fra cui zona 30 in via Libertà- attraversamenti pedonali rialzati per imporre la riduzione della velocità dei veicoli);

"bollino.blu" (nel quadro del progetto "Autopolita" per il controllo periodico dei gas di scarico);

preferenziazione del trasporto pubblico (altri 6 Km di corsie preferenziali).

Ma come precisato in memoria vi furono, poi, altri provvedimenti, adottati con procedure

ordinarie sulla scorta delle indicazioni strategiche del Sindaco (n.q. di Commissario Straordinario ex O.C.P.M. n. 3255/2002) e dell'Assessore alla Mobilità, volte a:

fluidificare la circolazione stradale;

scoraggiare l'uso del mezzo privato con tariffazione della sosta in ampie zone della città;

orientare l'utenza verso un maggior uso del mezzo pubblico;

aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici.

Fra tali provvedimenti sono compresi anche quelli emessi in ordine alla realizzazione (curata da maestranze comunali, dell'A.M.I.A. e dell'AMAT) di interventi di ristrutturazione di incroci stradali complessi con sistemazioni a rotatoria, la cui progettazione è stata curata dal Settore Mobilità e Traffico, finalizzate a fluidificare la circolazione stradale in alternativa alla scelta di